

Ripartizione Risorse Umane Personale
Contrattualizzato e Trattamento Pensionistico

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 186 del 10/03/2020 con il quale, per tutte le motivazioni ivi esplicitate, è stato introdotto all'interno dell'Università degli Studi di Napoli Federico II il Piano Straordinario Lavoro agile - Emergenza Nuovo Coronavirus COVID-19 - **con effetto immediato e sino al 3 aprile 2020**, salvo diversi provvedimenti emanati dalle Autorità competenti, per tutto il personale tecnico-amministrativo con regime d'impegno a tempo pieno/part-time, inquadrato nelle categorie B, C, D ed EP e per i collaboratori linguistici, in servizio presso le Ripartizioni, gli Uffici ad esse afferenti, i Dipartimenti Universitari, le Biblioteche di area, le Scuole e i Centri nonché per il personale Dirigenziale, fermo restando quanto previsto all'art. 3;

CONSIDERATO che il citato art. 3 ha dettato disposizioni in merito ai servizi minimi essenziali all'interno dell'Ateneo:

- individuando alcune attività prioritarie ed indifferibili da assicurare laddove necessario in presenza mediante la rotazione del personale secondo quanto stabilito dal rispettivo responsabile di struttura/superiore gerarchico/dirigente;
- demandando ai responsabili di struttura/superiori gerarchici/dirigenti l'individuazione di ulteriori attività per il cui svolgimento è improcrastinabile e necessaria la presenza in servizio del personale, ferma restando, anche in tali ipotesi, la necessità della rotazione del personale coinvolto;

ACQUISITI da parte dei rispettivi responsabili di struttura/superiori gerarchici/dirigenti, tra l'altro, i singoli piani individuali di lavoro, in corso di verifica, previsti dal sopracitato D.G. n. 186/2020 per tutte le unità di personale che stanno attualmente svolgendo in Ateneo la loro prestazione in modalità agile e fino al 3 aprile c.a.;

VISTO il successivo DPCM dell'11/03/2020 con il quale, tra l'altro, all'art. 1, comma 6, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, è stato previsto che le PPAA assicurino lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale e individuino al contempo, le attività indifferibili da rendere in presenza;

VISTA la direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica del 12 marzo 2020, n. 2, avente ad oggetto "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" nella quale, tra altro, si prevede che *"Le amministrazioni, considerato che [...] - la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento. Ferma restando la necessità di ridurre la*

presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro”;

VISTO il decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO in particolare l'art. 87 del sopracitato D.L. n. 18/2020 che:

- al comma 1 testualmente dispone : **“Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81”;**
- al comma 3 testualmente recita: **“Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. [...]”;**

VISTO, altresì, l'art. 39, comma 1, del citato D.L. n. 18/2020 che riconosce **fino alla data del 30 aprile 2020** ai lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92, il diritto a svolgere la prestazione in modalità agile ai sensi degli artt. da 18 a 23 della L. 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;

VISTI l'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno del 22 marzo 2020 e il DPCM, in pari data, con i quali, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, si è ritenuto necessario adottare **fino al 3 aprile 2020** sull'intero territorio nazionale ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID 19 prevedendo tra l'altro:

- il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si

trovano, salvo per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

- lo svolgimento delle attività che sono funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità, tra cui sono annoverate la Ricerca scientifica e lo Sviluppo e l'Istruzione;

VISTO l'art. 3 del D.L. del 23 Febbraio 2020, n. 6, convertito dalla L. 5 marzo 2020, n.13;

VISTO l'art. 5, comma 4, del DPCM 8 marzo 2020, ai sensi del quale "Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6";

VISTA l'ordinanza n. 23 del 25 marzo 2020 del Presidente della Regione Campania con la quale, per tutte le motivazioni ivi rappresentate, tra l'altro, "**con decorrenza dalla data del 26 marzo 2020 e fino al 14 aprile 2020 su tutto il territorio regionale è prorogato il divieto di uscire dalla abitazione, ovvero residenza, domicilio o dimora nella quale ci si trovi, ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza del Ministero della salute e del Ministero dell'Interno 22 marzo 2020 e del DPCM 22 marzo 2020. Sono ammessi esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di necessità o motivi di salute**";

RITENUTO, pertanto, necessario, già in applicazione della sopracitata ordinanza del Presidente della Regione Campania, **disporre all'interno dell'Ateneo la proroga del "Piano Straordinario Lavoro agile - Emergenza Nuovo Coronavirus COVID-19, attivato giusto D.D.186 del 10/03/2020 sopracitato, fino al 14 aprile 2020**, salvo diversi provvedimenti emanati dalle Autorità competenti, per tutto il personale tecnico amministrativo con regime d'impegno a tempo pieno/part-time, inquadrato nelle categorie B, C, D ed EP e per i collaboratori linguistici, in servizio presso le Ripartizioni, gli Uffici ad esse afferenti, i Dipartimenti Universitari, le Biblioteche di area, le Scuole e i Centri nonché per il personale Dirigenziale, fermo restando quanto previsto dal sopra citato art. 3 del predetto D.G. 186//2020;

FERMA RESTANDO la facoltà di giustificare l'assenza dal servizio del personale con tutti gli istituti previsti dalle disposizioni contrattuali (comprese le ferie ancora residue anno 2019 e quelle relative all'anno in corso) e legislative, tra cui anche quelle introdotte da ultimo con il sopracitato D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e diffuse all'interno dell'Ateneo con circolare n. 29662 del 23.3.2020;

VISTA la circolare a firma del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo prot. n. 29698 del 24 marzo 2020 ed in particolare il modello 2A;

EFFETTUATA, con nota prot. n. 30653 del 30 marzo 2020, la prescritta preventiva informativa a tutte le Organizzazioni Sindacali e alla RSU in merito alla proroga del Piano Straordinario "Lavoro agile" - Emergenza Coronavirus COVID-19 all'interno dell'Ateneo **fino al 14 aprile 2020** e notiziati, per opportuna conoscenza, anche il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, ed il Nucleo di Valutazione interna di Ateneo;

DECRETA

ART. 1) Per tutte le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è **prorogato, senza soluzione di continuità, fino al 14 aprile 2020**, il Piano Straordinario "Lavoro agile" - Emergenza Nuovo Coronavirus COVID-19 già in essere nell'Ateneo in applicazione del D.G. n. 186 del 10 marzo 2020 per tutto il personale tecnico-amministrativo con regime d'impegno a tempo pieno/part-time, inquadrato nelle categorie B, C, D ed EP e per i collaboratori linguistici, in servizio presso le Ripartizioni, gli Uffici ad esse afferenti, i Dipartimenti Universitari, le Biblioteche di area, le Scuole e i Centri nonché per il personale Dirigenziale.

Esso non si applica:

- a) al personale tecnico-amministrativo utilizzato anche dall'Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II" ed individuato nell'elenco allegato C al vigente Protocollo di intesa Università/Regione Campania;
- b) al personale di cui all'elenco allegato D al vigente Protocollo di intesa Università/Regione Campania, assunto dall'Università in categoria D ed EP, per conto dell'Azienda, per soli fini assistenziali, a totale carico del finanziamento regionale.

ART. 2) La durata della proroga di cui al precedente art. 1) sarà automaticamente aggiornata qualora le Autorità Competenti in materia dovessero disporre, oltre la data del 14 aprile 2020, la prosecuzione del ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle PP.AA.

Considerate le straordinarie e stringenti misure adottate dal Governo nonché dalla Regione Campania per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si ribadisce che la prestazione lavorativa in modalità agile dovrà essere effettuata esclusivamente presso la propria abitazione/residenza/domicilio/dimora e per il monte ore giornaliero previsto nelle relative giornate di lavoro.

ART. 3) In considerazione della proroga disposta al precedente art. 1), i responsabili di struttura/superiori gerarchici/dirigenti procederanno, solo ove necessario, ad integrare i piani individuali di lavoro del personale di rispettiva competenza, già trasmessi all'Amministrazione, avendo cura, solo in tali casi, di trasmettere le eventuali integrazioni alla Ripartizione Risorse umane personale contrattualizzato e trattamento pensionistico all'indirizzo istituzionale pec rip.taepensioni@pec.unina.it.

I responsabili di struttura/superiori gerarchici/dirigenti sono, altresì, tenuti ad una verifica costante dei servizi/attività svolti in modalità smart working e se necessario ad apportare opportuni correttivi.

ART. 4) Al fine di continuare ad assicurare all'interno dell'Università i servizi minimi essenziali e le attività indifferibili non altrimenti espletabili, si rinvia all'art. 3 del D.G. 186 del 10/03/2020 richiamato in premessa, rammentando che, ove fosse indispensabile per lo svolgimento dei predetti servizi/attività la presenza fisica nei luoghi di lavoro, dovranno essere adottate, ove possibile, forme di rotazione del personale, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del ruolo di coordinamento.

ART. 5) Il residuale personale che svolge la prestazione lavorativa in presenza è tenuto a munirsi del modulo aggiornato di autodichiarazione per gli spostamenti dalla propria abitazione verso la sede di lavoro e viceversa, disponibile alla pagina <https://www.interno.gov.it/it/notizie/aggiornato-modello-autodichiarazioni> del Ministero dell'Interno nonché ad attenersi a tutte le misure precauzionali previste dalle Autorità competenti e dall'Amministrazione universitaria, reperibili sul sito di Ateneo all'apposita pagina dedicata ed in continuo aggiornamento. In particolare il predetto personale avrà cura altresì di farsi preventivamente autorizzare dal proprio responsabile di struttura/superiore gerarchico/dirigente avvalendosi dell'apposito modello "allegato 2 A" previsto dalla circolare prot. n. 29698 del 24 marzo 2020.

ART. 6) Salvo successive disposizioni che dovessero intervenire, in applicazione dell'art. 39, comma 1, del Decreto Legge n. 18/2020, **i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92, sono autorizzati d'ufficio fino al 30 aprile 2020** a svolgere la prestazione in modalità agile ai sensi degli artt. da 18 a 23 della L. 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. I predetti dipendenti non dovranno inviare all'Amministrazione alcuna documentazione attestante una o più delle condizione soggettive di cui sopra qualora sia stata già precedentemente trasmessa all'Ufficio Assenze e Presenze Personale Contrattualizzato; **in caso contrario la documentazione attestante una delle condizioni sopraindicate dovrà essere inviata entro e non oltre il 14 aprile 2020 alla Ripartizione Risorse umane personale contrattualizzato e trattamento pensionistico all'indirizzo istituzionale pec rip.taepensioni@pec.unina.it ai fini della prosecuzione della propria attività lavorativa in regime di smart working fino al 30 aprile 2020.**

ART. 7) Resta ferma la facoltà di giustificare l'assenza dal servizio del personale con tutti gli istituti previsti dalle disposizioni contrattuali (comprese le ferie ancora residue anno 2019 e quelle relative all'anno in corso) e legislative, tra cui anche quelle introdotte da ultimo con il sopracitato D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

Restano ferme, per quanto compatibili, tutte le restanti disposizioni contenute nel D.G. n. 186 del 10/03/2020.

Il presente provvedimento sarà rivisto, ove necessario, per uniformarsi ad ulteriori provvedimenti cautelativi emanati dalle competenti Autorità al fine di fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco BELLO

Ripartizione Risorse Umane Personale
Contrattualizzato e Trattamento Pensionistico
Dirigente: *Dott.ssa Gabriella Formica*